



Semprini-Cesari & Nini

Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Dottori Commercialisti Associati

iRipasso

Novità 2019 fatture elettroniche

28/12/2018

Fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

In specifica di quanto sopra in data 31/12/2018 l'Agenzia delle Entrate ha aggiunto quanto segue:

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Termini di emissione delle E-fatture

Come cambiano le regole per i contribuenti mensili:

Tipo di fattura	Fino al 31 dicembre 2018	Dal 01 gennaio 2019 al <u>30/09/2018</u>	Dal 01 ottobre 2019
Immediata	Entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione	Entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione Entro il termine della liquidazione periodica IVA del periodo di effettuazione ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione (1)	Entro 10 giorni dall'effettuazione (2)
Differita/ Riepilogativa	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione		

(1) Usufruendo della moratoria delle sanzioni.

N.B. Qualora la fattura venga emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo la sanzione è ridotta al 20%

(2) Nel caso in cui la fattura venga emessa nel più ampio termine dei 10 giorni rispetto alla data di effettuazione è necessario indicare all'interno della fattura anche la «data di effettuazione»

Termini di emissione delle E-fatture

Come cambiano le regole per i contribuenti trimestrali:

Tipo di fattura	Fino al 31 dicembre 2018	Dal 01 gennaio 2019 al <u>30/06/2018</u>	Dal 01 ottobre 2019
Immediata	Entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione	Entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione Entro il termine della liquidazione periodica IVA del trimestre di effettuazione ossia entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla fine del trimestre di effettuazione (1)	Entro 10 giorni dall'effettuazione (2)
Differita/ Riepilogativa	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione Entro il termine della liquidazione periodica IVA del trimestre di effettuazione ossia entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla fine del trimestre di effettuazione (1)	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

(1) Usufruendo della moratoria delle sanzioni.

N.B. Qualora la fattura venga emessa entro il termine della liquidazione del periodo (trimestre) successivo la sanzione è ridotta al 20%

(2) Nel caso in cui la fattura venga emessa nel più ampio termine dei 10 giorni rispetto alla data di effettuazione è necessario indicare all'interno della fattura anche la «data di effettuazione»

Termini di registrazione delle E-fatture (attive)

Come cambiano le regole :

Tipo di fattura	Fino al 31 dicembre 2018	Dal 01 gennaio 2019
Immediata	Entro 15 giorni dall'emissione e con riferimento al mese di emissione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione
Differita/ Riepilogativa	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione	

Esercizio della detrazione – termine iniziale

Il diritto all'esercizio della detrazione sulle fatture passive sorge nel momento in cui vengono rispettati i seguenti requisiti:

Esigibilità:

L'operazione deve essere «effettuata» e, conseguentemente, la relativa imposta deve essere esigibile in capo al cessionario/prestatore.

Ricezione:

Per poter operare la detrazione il documento deve essere materialmente ricevuto da parte del cessionario/committente entro il termine previsto per la liquidazione del periodo in cui si vuole esercitare il diritto.

N.B. La fattura elettronica si ha per ricevuta dal momento in cui viene recapitata dal Sdl.

Registrazione:

Per poter operare la detrazione la fattura deve essere registrata entro il termine previsto per la liquidazione del periodo in cui si vuole esercitare il diritto.

N.B. Vedi eccezione per le fatture riferite all'anno precedente.

Esercizio della detrazione – termine iniziale

È prevista un'eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente:

Ci sono tre casi possibili:

Effettuazione	Ricezione	Registrazione	Detrazione
Dicembre 200X	Dicembre 200X	Dicembre 200X	Dicembre 200X
Dicembre 200X	Dicembre 200X	Da Gennaio 200X+1	Dich. IVA 200X (1)
Dicembre 200X	Da Gennaio 200X+1	Da Gennaio 200X+1	Da Gennaio 200X+1

(1) Annotando la fattura in apposito sezionale nell'anno 200X+1 ed operando la detrazione direttamente in dichiarazione IVA relativa all'anno 200X



Semprini-Cesari & Nini

Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Dottori Commercialisti Associati